

Direttore scientifico
Giuseppe Cassano

Comitato scientifico

Michele Ainis
Maria A. Astone
Alberto M. Benedetti
Giovanni Bruno
Alberto Cadoppi
Michele Caianiello
Stefano Canestrari
Giovanni Capo
Andrea Carinci
Renato Clarizia
Alfonso Celotto
Giovanni Comandè
Claudio Consolo
Giuseppe Corasaniti
Pasquale Costanzo
Enrico Del Prato
Astolfo Di Amato
Ugo Draetta
Francesco Di Ciommo
Giovanni Duni
Valeria Falce
Francesco Fimmanò
Giusella Finocchiaro
Carlo Focarelli
Giorgio Floridia
Vincenzo Franceschelli
Massimo Franzoni
Tommaso E. Frosini
Cesare Galli
Alberto M. Gambino
Lucilla Gatt
Aurelio Gentili
Mitja Gialuz
Andrea Guaccero
Antonio Gullo
Bruno Inzitari
Luigi Kalb
Luca Lupária
Vittorio Manes
Adelmo Manna
Antonella Marandola
Arturo Maresca
Ludovico Mazzaroli
Raffaella Messinetti
Pier Giuseppe Monateri
Mario Morcellini
Nicola Palazzolo
Giovanni Pascuzzi
Roberto Pessi
Lorenzo Picotti
Nicola Pisani
Francesco Pizzetti
Dianora Poletti
Giovanni M. Riccio
Giovanni Sartor
Filippo Satta
Paola Severino
Pietro Sirena
Antonello Soro
Giorgio Spangher
Paolo Stella Richter
Bruno Tassone
Romano Vaccarella
Daniela Valentino
Giovanni Ziccardi
Andrea Zoppini

Diritto di **INTERNET**

Digital Copyright e Data Protection

RIVISTA TRIMESTRALE

2022

3

- **I servizi di piattaforma per la condivisione di video: dalla direttiva Smav agli articoli 41 e 42 del Tusma**
- **Il contrasto legislativo ai socialbot**
- **Giurisdizione in tema di illeciti via Internet: denigrazione, vilipendio e limiti del forum delicti**
- **Illecita trasmissione di indirizzi Ip: il caso Google Fonts**
- **Il futuro della responsabilità del provider e le “linee guida” in tema di quantificazione del danno**
- **Intemperanza via email e licenziamento**
- **Libertà e risarcimenti schizofrenici nell’era dei media politically (s)correct**
- **Eredità digitale e accesso ai dati personali del defunto**
- **Responsabilità e servizi di pagamento elettronici**
- **Pedopornografia domestica e consenso del minore**
- **Il trojan horse tra perquisizione ed intercettazione: il problema del cd. screenshot di file multimediali**
- **Sostituzione di persona e diffamazione online: i confini incerti dello stalking**
- **Algoritmo di trattamento e rapporto di lavoro dei riders**
- **Pec satura della P.A ed effetti sulla notifica**
- **Il metaverso tra realtà digitale e aumentata**


**Pacini
Giuridica**

SOMMARIO

■ SAGGI

I SERVIZI DI PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO: DALLA DIRETTIVA SMAV AGLI ARTICOLI 41 E 42 DEL TUSMA <i>di Moira Colantoni</i>	427
IL CONTRASTO LEGISLATIVO AI SOCIALBOT E LE SOLUZIONI AVANZATE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA A LIVELLO FEDERALE E STATALE <i>di Alessandro Tedeschi Toschi e Giampaolo Berni Ferretti</i>	451

■ GIURISPRUDENZA

EUROPEA

DUE NUOVI LEMMI NEL DECALOGO DELLA GIURISDIZIONE SU ILLECITI VIA INTERNET: DENIGRAZIONE, VILIPENDIO E LIMITI DEL FORUM DELICTI <i>Corte di Giustizia Ue; Grande Sezione, sentenza 21 dicembre 2021, causa 251/20</i>	483
<i>Corte di Giustizia Ue; Prima Sezione, sentenza 17 giugno 2021, causa C-800/19</i>	486
<i>commento di Pasquale Mazza</i>	488
<i>commento di Marcello Stella</i>	497
SCONTI FEDELTA' E IL CASO INTEL: L'ESITO (PROCONCORRENZIALE?) DI UNA SAGA ULTRA-DECENNALE <i>Tribunale dell'Unione Europea; sezione quarta; sentenza 26 gennaio 2022</i>	507
<i>commento di Marianna Meriani</i>	509

COMPARATA

ILLECITA TRASMISSIONE DELL'INDIRIZZO IP DELL'UTENTE AD UN INTERNET SERVICE PROVIDER DA PARTE DEL TITOLARE DI UN SITO WEB: CONSIDERAZIONI SISTEMICHE SULLA VIS ESPANSIVA DELLA GENERAL DATA PROTECTION REGULATION A PARTIRE DAL CASO GOOGLE FONTS <i>Tribunale Regionale di Monaco I; sezione terza; sentenza 20 gennaio 2022</i>	519
<i>commento di Antonio Davola</i>	519

CIVILE

IL FUTURO DELLA RESPONSABILITÀ DEL PROVIDER E LE "LINEE GUIDA" IN TEMA DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO <i>Corte di Cassazione; sezione prima; ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39736</i>	529
<i>commento di Sara De Nova</i>	532
ANCORA SULLA NOZIONE DI GIUSTIFICATEZZA DEL LICENZIAMENTO: È SUFFICIENTE UN SINGOLO EPISODIO DI INTEMPERANZA AD INTEGRARE LA FATTISPECIE? <i>Corte di Cassazione; sezione lavoro; ordinanza 26 gennaio 2022, n. 2246</i>	541
<i>commento di Roberta Rainone</i>	542
LIBERTÀ E RISARCIMENTI SCHIZOFRENICI NELL'ERA DEI MEDIA POLITICALLY (S)CORRECT. QUO VADIS? <i>Corte d'Appello di L'aquila; sentenza 9 novembre 2021</i>	547
<i>commento di Camilla Signoretta</i>	552
"EREDITÀ DIGITALE" E ACCESSO AI DATI PERSONALI DEL DEFUNTO <i>Tribunale di Roma; sezione ottava; ordinanza 10 febbraio 2022</i>	561
<i>Tribunale di Bologna; sezione prima; ordinanza 25 novembre 2021</i>	563
<i>commento di Arturo Maniaci e Alessandro d'Arminio Monforte</i>	567

LA RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI ALLA LUCE DELLA GRADUAZIONE BIFASICA DELL'ONERE PROBATORIO	
<i>Tribunale di Verona; sezione III civile; ordinanza 10 gennaio 2022</i>	575
<i>Tribunale di Lecce; sezione II civile; ordinanza 21 dicembre 2021</i>	577
<i>commento di Mariangela Ferrari</i>	578

PENALE

IL RISTRETTO AMBITO DI NON PUNIBILITÀ DELLA C.D. PEDOPORNOGRAFIA DOMESTICA E L'INEFFICACIA DEL CONSENSO DEL MINORE ALLA DIFFUSIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO CON LUI REALIZZATO	
<i>Corte di Cassazione; sezioni unite; sentenza 9 febbraio 2022, n. 4616</i>	585
<i>commento di Lorenzo Picotti</i>	585

IL TROJAN HORSE "A CAVALLO" TRA PERQUISIZIONE ED INTERCETTAZIONE: IL PROBLEMA DEL CD. SCREENSHOT DI FILE MULTIMEDIALI	
<i>Corte di Cassazione; sezione prima; sentenza 1° febbraio 2022, n. 3591</i>	591
<i>commento di Alessandro Malacarne</i>	592

SOSTITUZIONE DI PERSONA E DIFFAMAZIONE ONLINE: I CONFINI INCERTI DELLO STALKING	
<i>Corte di Cassazione; sezione quinta; sentenza 10 gennaio 2022, n. 323</i>	599
<i>commento di Federica Pittau</i>	603

AMMINISTRATIVA

DALLA NOZIONE DI "ALGORITMO DI TRATTAMENTO" E DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE AI RIFLESSI DELLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN SUL RAPPORTO DI LAVORO DEI RIDERS	
<i>Consiglio di Stato; sezione III; sentenza 25 novembre 2021, n. 7891</i>	611
<i>commento di Chiara Giuliani</i>	611

PEC SATURA DELLA P.A.: QUALI EFFETTI SULLA NOTIFICA?	
<i>T.a.r. Sardegna; sezione I; sentenza 14 febbraio 2022, n. 99</i>	621
<i>commento di Marco Mancarella</i>	623

PRASSI

IL METAVERSO TRA REALTÀ DIGITALE E AUMENTATA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E CATENA DEL VALORE	
<i>di Roberto Moro Visconti e Andrea Cesaretti</i>	627

“Eredità digitale” e accesso ai dati personali del defunto

TRIBUNALE DI ROMA; sezione ottava; ordinanza 10 febbraio 2022; Giud. Maria Luparelli.

È ammissibile e fondata la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. volta ad ottenere in via d'urgenza l'ordine di fornire assistenza nel recupero dei dati personali dagli account del coniuge deceduto, attesa la legittimazione iure proprio del coniuge superstite, sulla base di un interesse meritevole di protezione di natura familiare, ad esercitare la prerogativa prevista dall'art. 2-terdecies, 1° comma, D.Lgs. n. 196/2003, in combinato disposto con l'art. 15 del Regolamento n. 679/2016, consistente nel diritto di acquisire i dati personali riferibili al defunto, quali foto e filmati di famiglia (integrante gli estremi del c.d. fumus boni iuris), e considerata la circostanza per cui il mancato utilizzo di un account i-cloud per un periodo prolungato comporterebbe l'automatica distruzione dei dati ad esso associati (integrante gli estremi del c.d. periculum in mora).

...Omissis...

Ordinanza

Con ricorso ex art. 700 c.c. notificato l'8 dicembre 2021 R. R. ha chiesto in via d'urgenza di ordinare ad Apple Distribution International Limited di fornirle, quale erede del marito A. R., “...la necessaria assistenza per il recupero dei dati dell'account del sig. A. R. associato all'ID XXXXX@XXXX.it, anche mediante consegna delle relative credenziali di accesso”.

Ha dedotto la ricorrente che suo marito, deceduto per un infarto del miocardio il xxxx 2021, era proprietario di un iPhone XR 128GB Blue, avente codice IMEI xxxxxxxxxxxx, al quale era associato l'ID Apple xxxxxxxx@xxxx.it; di non conoscere né il codice PIN del dispositivo né le credenziali di accesso dell'account Apple, mediante il quale avrebbe potuto recuperare il contenuto del telefono del quale il marito, pochi giorni prima della morte, aveva effettuato un backup sul computer in uso alla famiglia; allo scopo di accedere ai dati contenuti nell'account iCloud collegato all'ID Apple del defunto, di avere contattato il servizio Apple, che le aveva comunicato la procedura per ottenere l'assistenza al recupero dei dati personali dagli account del defunto ed enunciato l'impossibilità di consentirne l'acquisizione in mancanza di un provvedimento giudiziario.

A fondamento della domanda la ricorrente ha allegato la sussistenza del *fumus boni iuris*, in presenza dei presupposti della tutela apprestata dall'art. 2 terdecies del D.Lgs n.101/2018, secondo il quale i diritti riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da soggetti portatori di “...ragioni familiari meritevoli di tutela”, ravvisabili nella necessità di recuperare le fotografie ed i video presenti nel dispositivo, di rilevante contenuto affettivo, specialmente per le figlie del defunto, di tre e cinque anni, nonché del *periculum in mora*, atteso che il mancato utilizzo di un account per

un periodo prolungato, in genere non superiore a sei mesi comporta la disattivazione automatica dei sistemi gestiti, causando irreparabilmente la perdita dei dati ad esso associati. Apple Distribution International Limited si è costituita, manifestando la propria vicinanza alla ricorrente per la dolorosa situazione e rappresentando la disponibilità a cooperare ed a fornire ogni idoneo supporto per ottenere quanto richiesto, precisando tuttavia l'impossibilità di garantire automaticamente l'accesso ai contenuti archiviati su iCloud dal defunto R., non potendo Apple contravvenire alle condizioni contrattuali che regolavano il rapporto con il cliente consentendo l'accesso all'account; ha aggiunto inoltre di avere regolato le modalità per accedere gli account e ai dispositivi di un cliente dopo il decesso, prevedendo che la valutazione delle “ragioni familiari meritevoli di protezione” sia demandata al giudice.

In sede di udienza di discussione i difensori delle parti, ribadito il contenuto delle proprie difese, hanno concordemente chiesto al tribunale la pronuncia del provvedimento oggetto della domanda cautelare, con compensazione delle spese processuali.

Il ricorso fondato, merita accoglimento.

Ritenuta l'ammissibilità la domanda cautelare volta ad ottenere l'ordine nei confronti di Apple Distribution International Limited di fornire assistenza nel recupero dei dati personali dagli account del coniuge deceduto, finalizzata alla pronuncia di un provvedimento idoneo a garantire la conservazione dell'utilità pratica che la decisione nel merito attribuirà e passando ai profili concernenti la verosimile sussistenza del diritto a cautela del quale la parte ha agito, si rileva che propriamente la ricorrente ha invocato la disciplina del codice della protezione dei dati personali dettata dall'art. 2 terdecies del decreto legislativo n.101/2018.

È noto che nel Considerando 27 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, vigente dal 25.05.2018, è stato precisato che il regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute, demandandosi agli Stati membri la possibilità di introdurre norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone defunte.

Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, all'art. 2-terdecies, specificamente dedicato ai temi della tutela *post-mortem* e dell'accesso ai dati personali del defunto, prevede che: "i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione". La regola generale prevista dal nostro ordinamento, in continuità con la disciplina contenuta nell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 196/2003, è quella della sopravvivenza dei diritti dell'interessato in seguito alla morte e della possibilità del loro esercizio, *post mortem*, da parte di determinati soggetti legittimati all'esercizio dei diritti stessi (cfr. Tribunale Milano ordinanza 2.03.2021).

Come nella previgente disciplina, il legislatore non prende posizione sulla vicenda acquisitiva, non chiarendo se si tratti di un acquisto *mortis causa* o di una legittimazione *iure proprio*, limitandosi a prevedere la "persistenza" dei diritti di contenuto digitale oltre la vita della persona fisica (diritti che prevedono il diritto di accesso - art. 15 Reg.UE), di rettifica e cancellazione (artt. 16 e 17), di limitazione di trattamento (art. 18), di opposizione (art. 21), di portabilità dei dati (art. 20).

Il secondo comma della norma prevede che "L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata", a presidio del diritto all'autodeterminazione del soggetto, lasciandogli la scelta se lasciare agli eredi ed ai superstiti legittimati la facoltà di accedere ai propri dati personali (ed esercitare tutti o parte dei diritti connessi) oppure di sottrarre all'accesso dei terzi tali informazioni.

Al fine di salvaguardare la consapevolezza della scelta, il terzo comma prevede pregnanti requisiti di sostanza e di forma aggiungendo che "La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata" precisando che il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma"; il quarto comma dispone che la volontà espressa dall'interessato è sempre suscettibile di revoca o modifica mentre, a tutela dei terzi, il quinto comma

aggiunge che il divieto in oggetto «non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi».

Richiamato il contenuto della norma, si osserva che nel caso sottoposto all'odierno esame la ricorrente agisce *iure proprio* sulla base di un interesse meritevole di protezione di natura familiare che la legittima all'esercizio della prerogativa prevista e giustifica il diritto di acquisire i dati riferibili al defunto. La richiesta di accesso alle informazioni ed ai dati personali riferibili agli account del marito e padre è finalizzata a recuperare foto e filmati di famiglia destinati a rafforzare la memoria del tempo vissuto insieme ed a conservare tali immagini a beneficio delle figlie in tenera età.

Ritenuta la legittimazione all'esercizio del diritto di accesso ai dati personali del titolare, colpito prematuramente ed improvvisamente dall'evento morte, sorretta da quelle "ragioni familiari meritevoli di protezione" che giustificano l'accesso ai beni digitali dopo la morte del titolare, si ritiene che nel caso in esame l'accesso ai dati non è precluso dall'accettazione delle condizioni generali di contratto da parte del signor R. al momento dell'acquisto del dispositivo.

È incontrovertibile che il defunto fosse titolare degli account associati all'ID Apple e che le condizioni generali del contratto accettate al momento dell'attivazione del servizio prevedevano la non trasferibilità dell'account e che qualsiasi diritto sull'ID Apple e sul suo contenuto si estinguesse con la morte.

L'acquisizione, secondo le convergenti conclusioni delle parti, non preclude il diritto di accesso della ricorrente. Come evidenziato, a presidio della piena consapevolezza della scelta, l'art. 2 terdecies del codice della privacy, comma 3, prevede che volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti digitali e l'accesso ad essi dopo il suo decesso sia espressa in maniera libera, informata e specifica e che possa sempre essere revocata o modificata.

La mera adesione alle condizioni generali di contratto, in difetto di approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore nella materia *de qua* non appare soddisfare i requisiti sostanziali e formali espressi dalla norma richiamata, tenuto conto che le pratiche negoziali dei gestori in cui le condizioni generali di contratto si radicano non valorizzano l'autonomia delle scelte dei destinatari.

In ogni caso a fondamento della tutela richiesta soccorre anche l'art. 6, par. 1, lettera f) del citato Regolamento che autorizza il trattamento dei dati personali necessario per il "perseguimento del legittimo interesse" del titolare o di terzi, considerato che la ricorrente intende accedere agli account personali del marito e padre per "ragioni fa-

miliari meritevoli di protezione”, nella prospettiva della soddisfazione del predetto legittimo interesse. Ritenuto sussistente il requisito del *fumus boni iuris*, con riferimento al *periculum in mora* costituisce nozione di comune esperienza che i sistemi Apple, dopo un periodo di inattività dell’account i-cloud sono destinati ad andare automaticamente “distrutti”, sicché il tempo occorrente per la definizione del giudizio a cognizione piena potrebbe incidere irreparabilmente sull’esercizio dei diritti connessi ai dati personali del defunto, compromettendo la possibilità di tutela di interessi, come quelli in rilievo, di rango primario, meritevoli di protezione.

Tenuto conto delle convergenti richieste e della condotta processuale della resistente, le spese sono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Ordina ad Apple Distribution International LTD in persona del legale rap.te t. di prestare assistenza a R. R. per il recupero dei dati dell’account di A. R. associato all’ID xxxxx@xxxxx.it, anche mediante consegna delle credenziali di accesso. Compensa le spese processuali.

...Omissis...

TRIBUNALE DI BOLOGNA; sezione prima; ordinanza 25 novembre 2021; Giud. Est. Francesca Neri.

In assenza di una dichiarazione scritta dell’interessato di cui all’art. 2-terdecies, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003, presentata o comunicata al titolare del trattamento, gli eredi che dimostrino di essere portatori di ragioni familiari meritevoli di protezione o di un interesse proprio possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali del defunto ex art. 2-terdecies, 1° comma, D.Lgs. n. 196/2003, in combinato disposto con l’art. 15 del Regolamento n. 679/2016, custoditi all’interno di un account i-cloud messo a disposizione da un fornitore di un servizio della società dell’informazione in forza di un contratto a distanza, non potendo questo essere subordinato alla ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dal contratto sotteso all’utilizzo dell’account, ma estranei alla normativa in tema di accesso ai dati personali.

...Omissis...

Ordinanza

Con ricorso ex art. 700 c.c. depositato il 5-8-2021, X ha allegato:

che in data 19 ottobre 2020 il sig. S., nato il ...ad Adis Abeba (Etiopia), figlio della ricorrente, decedeva improvvisamente in San Pietro in Casale (BO) per “cause accidentali/violente (suicidio)” così come risulta dal certificato di morte e dal provvedimento della Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna, che si allegano (doc. 1 e 2);

–che il telefono cellulare I-Phone, marca Apple Mod. 644B Sim Windtre, Codice IMEI ***, ID ***0002@gmail.com e sem2002***amici2001@gmail.com è stato riconsegnato dalle Autorità alla madre insieme agli altri effetti personali del ragazzo;

–che il defunto era utilizzatore di tutti gli account associati all’ID Apple indicato;

–che il dispositivo cellulare sopra indicato era protetto da password di accesso, che la madre, odierna ricorrente, non ricorda;

–che, di conseguenza, il dispositivo risulta bloccato e l’accesso ai dati in esso contenuti non è stato possibile;

–che la ricorrente, in veste di erede legittima del defunto (doc. n.3) ha richiesto ad Apple l’accesso agli account Apple del familiare deceduto, ricevendo peraltro un rifiuto in mancanza di un provvedimento del tribunale che ingiunga ad Apple Italia s.r.l., quale società appar-

tenente al gruppo Apple, corrente in 20122 Milano – Piazza San Babila n. 1-3, in persona del legale rappresentante, di fornire assistenza nell’accesso ai predetti dati, (doc. n.4).

La ricorrente allegava di avere interesse all’accesso ai suddetti dati, al fine di recuperare fotografie, video e quant’altro possa essere contenuto nel predetto dispositivo, in modo tale da poter colmare, almeno in parte, il senso di vuoto, le domande senza risposta e il dolore immenso causati dalla prematura e tragica scomparsa del proprio figlio; con successiva memoria autorizzata, in relazione all’eventuale instaurando giudizio di merito allegava: esso avrà ad oggetto la conferma del provvedimento ivi invocato e la richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi da parte ricorrente, nella misura che risulterà provata in corso di causa e ritenuta di giustizia; con riguardo alle “ragioni familiari meritevoli di protezione”, soggiungeva che esisteva un preponderante interesse della ricorrente, in quanto madre del compianto S., a recuperare ogni materiale contenuto nel telefono in modo tale da poter colmare almeno in parte il senso di vuoto e le domande rimaste senza risposta; precisava che tenuto conto che purtroppo S. era ancora un adolescente nel momento in cui parrebbe essersi tolto la vita, è comprensibile che la famiglia si chieda quali siano state le ragioni di questo drammatico gesto e se si possano rinvenire tracce nei suoi ultimi scritti che diano conto delle motivazioni e delle eventuali implica-

zioni sottostanti. Inoltre, avendo l'avvenimento colpito in maniera devastante anche gli amici ed i compagni di scuola e di sport di S., è intenzione dei genitori recuperare fotografie, scritti, video e ogni quant'altro contenuto nel cellulare del giovane, al fine di realizzare un progetto che ne mantenga vivo il ricordo e funga, ove possibile, da conforto ed aiuto per tutti coloro che a lui erano legati.

La ricorrente allegava e documentava di essersi già rivolta direttamente alla Apple per ottenere l'accesso ai dati di cui trattasi, e depositava la risposta della Società, nella quale erano indicati i requisiti del provvedimento giudiziale che Apple richiedeva, al fine di soddisfare la domanda della ricorrente; ella chiedeva, pertanto, al Tribunale di emettere un provvedimento conforme ai requisiti specificati.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva Apple Italia S.r.l., e allegava, in particolare:

Come ribadito, Apple Italia non intende opporsi all'emissione di un provvedimento da parte dell'Ill.mo Tribunale adito, ma chiede che esso venga indirizzato alla corretta società del gruppo Apple che possa concretamente e tecnicamente eseguirlo, ossia Apple Distribution International Limited.

Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: in via preliminare:

- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Apple Italia s.r.l. e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio;

nel merito:

- si rimette circa l'emissione di un ordine nei confronti di Apple Distribution International Limited affinché questa fornisca assistenza nel fornire l'accesso alla ricorrente, in qualità di erede del sig. S. e che presta il consenso necessario ai fini della normativa applicabile sulla tutela dei dati personali, ai dati dell'ID Apple ***002@gmail.com, sem2002***amici2001@gmail.com, di cui il sig. S. era l'utilizzatore, anche creando un nuovo account Apple ID e trasferendo su questo nuovo account i dati del sig. S. disponibili su iCloud, fornendo le password di questo nuovo account alla odierna ricorrente.

in ogni caso:

- con compensazione delle spese di lite

Disposta dal Tribunale l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Apple Distribution International Limited, si costituiva detta società e formulava le seguenti conclusioni:

nel merito:

- si rimette circa l'emissione nei propri confronti di un ordine a fornire assistenza alla ricorrente ai fini dell'accesso, in qualità di erede del sig. S. e che presta il consenso necessario ai fini della normativa applicabile sulla tutela dei dati personali, al contenuto dell'ID Apple ***002@gmail.com, sem2002***amici2001@gmail.

com, di cui il sig. S. era l'utilizzatore, anche creando un nuovo account Apple ID e trasferendo su questo nuovo account i contenuti del sig. S. disponibili su iCloud, fornendo le password di questo nuovo account alla odierna ricorrente.

in ogni caso:

- con compensazione delle spese di lite.

Sottolineava in particolare di non essere a conoscenza dei codici di sicurezza e delle password di sblocco del dispositivo di proprietà del sig. S. e che fermo restando che Apple non ha modo di ottenere i dati memorizzati su un dispositivo fisico, ciò che Apple sarebbe in grado di fare è di fornire l'accesso al contenuto dell'account del sig. S. ; evidenziava che il defunto non aveva mai conferito alcuna autorizzazione ad Apple per dare ad altri soggetti l'accesso al suo account; ne discendeva che: Poiché Apple, dunque, non è in grado di stabilire se e a chi il cliente avrebbe voluto rendere accessibili i propri dati, chiede che chi ne fa richiesta presenti un ordine del Giudice che indichi:

il nome e l'ID Apple del defunto;

il nome del congiunto che richiede l'accesso all'account del defunto;

conferma che il defunto era l'utilizzatore di tutti gli account associati all'ID Apple indicato;

conferma che il richiedente è il fiduciario legale, il rappresentante o l'erede del defunto e che l'autorizzazione del richiedente costituisce consenso legale;

conferma che il tribunale richiede ad Apple di fornire assistenza nell'accesso ai dati degli account del defunto.

Osserva il Tribunale che, con ordinanza del 10-2-2021, in un caso assolutamente analogo - con la differenza, però, che in quella sede Apple Italia s.r.l. era rimasta contumace e pertanto non era stata sollevata alcuna questione relativamente alla sua legittimazione passiva e il provvedimento era stato pronunciato nei suoi confronti, senza integrare il contraddittorio nei confronti di Apple Distribution International Limited - il Tribunale di Milano aveva formulato le considerazioni che di seguito integralmente si riportano:

Tanto premesso, alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi ammissibile la domanda cautelare volta ad ottenere un ordine alla Apple Italia S.r.l. di fornire assistenza ai ricorrenti nel recupero dei dati personali dagli account del figlio deceduto, atteso che la stessa è volta ad ottenere un provvedimento idoneo a garantire la conservazione dell'utilità pratica che la decisione nel merito attribuirà alla parte. Con riferimento al requisito del *fumus boni iuris* si osserva quanto segue. Il Considerando 27 del Reg. 2016/679 dispone che: "Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute". Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ha

introdotto una nuova disposizione nel Codice in materia di protezione dei dati, l'art. 2-terdecies, specificamente dedicata al tema della tutela *post-mortem* e dell'accesso ai dati personali del defunto. La citata disposizione (Diritti riguardanti le persone decedute) prevede che: "i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione". Come nella previgente disciplina, il legislatore non chiarisce se si tratti di una acquisto *mortis causa* o di una legittimazione *iure proprio*, limitandosi a prevedere quello che la più attenta dottrina ha qualificato in termini di "persistenza" dei diritti oltre la vita della persona fisica (diritti che prevedono il diritto di accesso, di rettifica, di limitazione di trattamento, di opposizione, ma anche il diritto alla cancellazione ed alla portabilità dei dati), persistenza che assume rilievo preminente a livello dei rimedi esperibili. La regola generale prevista dal nostro ordinamento (in linea di continuità con la disciplina contenuta nell'art. 9, comma 3, del D. Lgs. 196/2003), dunque, è quella della sopravvivenza dei diritti dell'interessato in seguito alla morte e della possibilità del loro esercizio, *post mortem*, da parte di determinati soggetti legittimati all'esercizio dei diritti stessi. Il secondo comma introduce un duplice limite alla possibilità di esercizio *post mortem* dei diritti dell'interessato: "L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata". Così come previsto dalla legge sulle direttive anticipate di trattamento (laddove, all'art. 4 della legge 22 dicembre 2017 n. 219, consente ad ogni persona - maggiorenne e capace di intendere e di volere - di "esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari"), anche nel caso in esame il legislatore - nell'ottica della tutela dei medesimi diritti alla dignità ed all'autodeterminazione (diritti che riguardano sia la dimensione fisica della persona che quella che attiene al rapporto con i dati personali che esprimono e realizzano una parte dell'identità della persona stessa) ha espressamente valorizzato l'autonomia dell'individuo, lasciandogli la scelta se lasciare agli eredi ed ai superstiti legittimati la facoltà di accedere ai propri dati personali (ed esercitare tutti o parte dei diritti connessi) oppure sottrarre all'accesso dei terzi tali informazioni. Il terzo comma prevede requisiti sostanziali e formali per la manifestazione di volontà dell'interessato ("La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve ri-

sultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma"). Infine, mentre il quarto comma dispone che la volontà espressa dall'interessato è sempre suscettibile di revoca o modifica, il quinto comma, in un'evidente ottica di bilanciamento, precisa che il divieto in oggetto "non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi". Tanto premesso, con l'odierna domanda cautelare i ricorrenti, unici eredi di XXXXX (cfr. doc. 4), chiedono di poter avere accesso alle informazioni ed ai dati personali riferibili agli account del loro defunto figlio, per poter realizzare un progetto "che possa servire a mantenerne vivo il ricordo". Dal disposto dell'art. 2-terdecies appena citato appare evidente come i ricorrenti, genitori del defunto sig. XXXXXXXXX, siano legittimati ad esercitare il diritto di accesso ai dati personali del proprio figlio improvvisamente deceduto. Il tenore delle allegazioni di parte attrice (la possibilità di recuperare parte delle immagini relative all'ultimo periodo di vita del giovane sig. XXXX e la volontà di realizzare un progetto che, anche attraverso la raccolta delle sue ricette, possa tenerne viva la memoria) e il legame esistente tra genitori e figli costituiscono elementi che portano a ravvisare l'esistenza delle "ragioni familiari meritevoli di protezione" richieste dalla norma. Dalla corrispondenza intervenuta tra i ricorrenti e la società resistente (doc. 2) emerge in modo chiaro come il sig. XXXXXXXXXXXX non abbia espressamente vietato l'esercizio dei diritti connessi ai suoi dati personali *post mortem*. Il titolare del trattamento, infatti, nelle numerose comunicazioni inoltrate al difensore dei ricorrenti, non ha mai fatto riferimento all'esistenza di una dichiarazione scritta in tal senso. Per quanto attiene, infine, alle condizioni di esercizio richieste dalla Apple S.r.l., si osserva come il riconoscimento della persistenza dei diritti connessi ai dati personali in capo a chi vanta, come nel caso di specie, una ragione familiare meritevole di protezione non può essere subordinato alla previsione di requisiti che, peraltro, con riferimento ad istituti di un ordinamento giuridico diverso da quello italiano (dinanzi al quale il diritto è azionato), introducono condizioni diverse da quelle indicate dal legislatore. Nelle comunicazioni inviate dalla società resistente, infatti, si richiede: "un ordine del tribunale che specifichi: 1) Che il defunto era il proprietario di tutti gli account associati all'ID Apple; 2) Che il richiedente è l'amministratore o il rappresentante legale del patrimonio del defunto; 3) Che, in qualità di amministratore o rappresentante legale, il richiedente agisce come "agente" del defunto e la sua autorizzazione costituisce un "consenso legittimo", secondo le definizioni date nell'Electronic Communications Privacy Act;

4) Che il tribunale ordina a Apple di fornire assistenza nel recupero dei dati personali dagli account del defunto, che potrebbero contenere anche informazioni o dati personali identificabili di terzi” (pag. 2 del doc. 3). Orbene, con riferimento alle richieste della società titolare del trattamento si osserva che: solo la società resistente è a conoscenza delle informazioni relative al punto 1); nell’ordinamento italiano non esiste la figura dell’“amministratore o rappresentante legale del patrimonio del defunto” né, tantomeno, quello di “agente” del *de cuius*; la disciplina legislativa italiana non richiede, in alcun modo, né l’autorizzazione di un “agente” del defunto all’accesso né la presenza di un “consenso legittimo” secondo un atto normativo di un ordinamento giuridico diverso. In conclusione, appare del tutto illegittima la pretesa avanzata dalla società resistente di subordinare l’esercizio di un diritto, riconosciuto dall’ordinamento giuridico italiano, alla previsione di requisiti del tutto estranei alle norme di legge che disciplinano la fattispecie in esame. Solo per completezza – con riferimento al diniego opposto da Apple S.r.l. per tutelare la “sicurezza dei clienti” (cfr. doc. 2 e 6) – e, dunque, per quanto attiene all’applicabilità del GDPR unicamente in relazione alla controparte della comunicazione, società odierna resistente (stante l’inapplicabilità del Regolamento ai dati di una persona defunta), si osserva come l’art. 6, par. 1, lettera f) del citato Regolamento autorizzi il trattamento dei dati personali necessario per il “perseguimento del legittimo interesse” del titolare o di terzi. Atteso che i ricorrenti, genitori del defunto sig. XXXXXXXX, intendono accedere agli account personali del defunto figlio per “ragioni familiari meritevoli di protezione”, deve ritenersi sussistente il predetto legittimo interesse. Alla luce delle considerazioni che precedono – ritenuto che i ricorrenti, genitori del defunto sig. XXXXXXXXXXXX siano titolari dei diritti relativi ai dati personali del figlio (nei limiti oggetto della presente domanda cautelare) – deve ritenersi sussistente il requisito del *fumus boni iuris*.

Con riferimento al *periculum in mora*, basti osservare che, come specificamente allegato da parte ricorrente (con riferimento a nozioni di comune esperienza), la Apple aveva fatto presente che i propri sistemi, dopo un periodo di inattività dell’account i-cloud sarebbero stati automaticamente “distrutti”. Il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile all’esercizio dei diritti connessi ai dati personali del figlio defunto dei ricorrenti appare, pertanto, in re ipsa. Si impone, pertanto, una pronuncia di accoglimento della domanda cautelare spiegata dai ricorrenti ed una conseguente condanna della Apple S.r.l. a fornire assistenza nel recupero dei dati personali dagli account del sig. XXXXXXXX.

Con riferimento al caso di specie, si rileva che qui è la sola madre, qualificatasi altresì erede (ma forse non

unica), in base al doc. 3, del figlio, ad agire in giudizio; cionondimeno, si ritiene, alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso e nella memoria integrativa, e non contestate, che la stessa, agendo *iure proprio*, sia titolare di un interesse proprio ad esercitare i diritti già spettanti al figlio, o che comunque agisca per ragioni familiari meritevoli di protezione, circostanze tutte che inducono a ritenere sussistente il *fumus boni iuris*; pare utile richiamare l’intero testo dell’art. 2 *terdecies* d.lgs. 196/2003, aggiornato al d.lgs. 101/2018:

Diritti riguardanti le persone decedute

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.

La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi. Non si ravvisano motivi per cui tale norma non dovrebbe applicarsi anche all’odierna chiamata in causa, che, peraltro, non si oppone all’adozione del provvedimento richiesto; è stato altresì chiarito che S. non ha mai espresso alcun divieto ai sensi della norma citata.

Sul *periculum in mora*, si soggiunge che non è dato sapere per quanto tempo ancora Apple conserverà i dati, essendo cessata da oltre un anno l’attività dell’account (cfr. doc. 2 ricorrente).

Va, pertanto, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Apple Italia s.r.l. (in conformità col precedente giurisprudenziale prodotto dalla parte sub doc. 2) e va accolta la domanda nei confronti di Apple Distribution International Limited, con compensazione integrale delle spese, atteso che la necessità di un provvedimento giudiziale si ritiene giustificata dalla delicatezza della materia e dalla necessità di una valutazione dell’A.G. finalizzata al contemperamento dell’interesse della ricorrente con quello di Apple alla tutela della riservatezza dei dati dei propri clienti.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669-bis ss. e 700 c.c.,

1 - dichiara il difetto di legittimazione passiva di Apple Italia s.r.l.;

2 - ordina a Apple Distribution International Limited di fornire assistenza alla ricorrente, Sig.ra X, prendendo contatti con la stessa e intraprendendo ogni azione necessaria per fornirle accesso a tutti i dati disponibili associati all'account iCloud del sig. S.:

002@gmail.com, sem2002amici2001@gmail.com, di cui il sig. S. era l'utilizzatore, anche creando un nuo-

vo account Apple ID e trasferendo su questo nuovo account i dati del sig. S. disponibili su iCloud, fornendo le password di questo nuovo account alla odierna ricorrente; con la precisazione, per quanto occorrer possa, che ella agisce anche in qualità di erede del sig. S., e che presta il consenso necessario ai fini della normativa applicabile sulla tutela dei dati personali, e che l'autorizzazione del richiedente costituisce consenso legale;

3 - compensa integralmente le spese legali.

...Omissis...

IL COMMENTO

di Arturo Maniaci e Alessandro d'Arminio Monforte

Sommario: 1. I due casi di specie. – 2. Un mondo sempre più tecnologico e tecnocratico. – 3. La rivoluzione digitale e il fenomeno successorio. – 4. I beni digitali oggetto di successione. – 5. I diritti riguardanti le persone decedute. – 6. Le condizioni per accedere ai dati personali del defunto. – 7. La successione negli *account* e il subentro nel contratto sotteso. – 8. Profili processuali delle ordinanze in commento. – 9. Conclusioni.

Il commento ha per oggetto due ordinanze cautelari, una del Tribunale di Bologna e l'altra del Tribunale di Roma, che, nel richiamarsi entrambe ad un precedente provvedimento del Tribunale di Milano e nel recepire i principi già statuiti in materia, hanno riconosciuto la dignità di cespiti ereditari oggetto di successione ai dati digitali personali del defunto e hanno applicato la disciplina in tema di *privacy*. Diversamente dal precedente provvedimento del Tribunale di Milano, nel condannare un colosso dell'*hi-tech* ad intraprendere ogni condotta necessaria per fornire alla ricorrente accesso a tutti i dati digitali disponibili associati all'*account iCloud* del defunto, il Tribunale di Bologna ha individuato, tra queste, la creazione di un nuovo *account* (intestato alla sola ricorrente) ove trasferire i dati del defunto, mentre il Tribunale di Roma ha chiarito che il contratto predisposto unilateralmente dal fornitore del servizio della società dell'informazione non può ostacolare il diritto degli eredi ad accedere ai dati del defunto.

The comment relates to two precautionary orders, one of the Court of Bologna and the other of the Court of Rome, which, in both referring to a previous provision of the Court of Milan and in acknowledging the principles already established on the matter, recognized the dignity of inherited assets subject to succession to the personal digital data of the deceased and have applied the rules on privacy. Unlike the previous decision of the Court of Milan, in condemning a 'hi-tech giant' to take any action necessary to provide the applicant with access to all available digital data associated with the deceased's iCloud account, the Court of Bologna identified, among these, the creation of a new account (in the name of the applicant only) where to transfer the data of the deceased, while the Court of Rome ruled that the contract unilaterally prepared by an information society service provider cannot hinder the right of the heirs to access the data of the deceased.

1. I due casi di specie

Con ricorso cautelare d'urgenza ex artt. 669-bis e 700 c.c. veniva convenuta in giudizio sia dinanzi al Tribunale di Bologna sia dinanzi al Tribunale di Roma la società *Apple Distribution International Limited*, contro la quale veniva richiesta l'emissione dei provvedimenti più opportuni al fine di veder tutelato il diritto ad accedere agli *account* associati all'*ID Apple* del defunto, nel primo caso dalla madre di un giovane ragazzo (scomparso prematuramente per cause non imputabili a terzi, ossia per suicidio), nel secondo caso dal coniuge superstite (di una persona mancata improvvisamente per arresto cardiaco). Entrambi i ricorrenti erano interessati a recu-

perare le fotografie, i video e gli altri dati contenuti nei dispositivi dei loro rispettivi cari.

Prima dell'instaurazione del procedimento cautelare, i ricorrenti avevano richiesto ad *Apple* l'accesso agli *account* associati all'*ID Apple* dei loro familiari defunti, ma si erano visti opporre un rifiuto per mancanza di un provvedimento giudiziale che contenesse un'ingiunzione a soddisfare quella richiesta.

Entrambi i Tribunali aditi (quello felsineo e quello capitolino) accoglievano i ricorsi cautelari, condannando *Apple Distribution International Limited* a prestare assistenza nel recupero dei dati personali digitali dei familiari defunti.

2. Un mondo sempre più tecnologico e tecnocratico

È pacifico che viviamo nella c.d. società dell'informazione e siamo costantemente immersi in un'era tecnologi-

(*) Per quanto il presente contributo sia frutto di una riflessione comune dei due Autori, i paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9 sono da attribuire ad Arturo Maniaci, mentre i paragrafi da 4, 5, 6 e 7 sono da attribuire ad Alessandro d'Arminio Monforte.

ca, sempre più dominata da macchine computazionali e da reti interconnesse.

Certamente, l'epoca attuale è stata preceduta da (e si pone in linea di continuità con) invenzioni tecniche e innovazioni tecnologiche, che hanno conosciuto il loro esordio a cominciare dalla seconda metà del secolo trascorso, quantomeno da quando negli Stati Uniti fu ideato il primo *computer* commerciale (Univac).

Mai come oggi, tuttavia, la relazione fra 'tecnologico' e 'sociale' appare così stretta: tant'è che l'impiego massivo dell'elaboratore elettronico risulta funzionale allo svolgimento di normali attività quotidiane (esigenza avvertita in un certo senso come ineludibile nell'attuale momento storico di emergenza epidemiologica (1)).

Nell'ultimo decennio, in particolare, si registra sia la diffusione di *device* sempre più potenti, nonostante le piccole dimensioni, sia l'aumento esponenziale di servizi prestati in rete: si pensi, ad esempio, alle operazioni bancarie (c.d. *home banking*), agli acquisti *on-line* (*e-commerce*), all'archiviazione di dati (i c.d. *cloud*), alle criptovalute (2).

Del resto, la stessa espressione 'condizione post-digitale' allude non tanto al superamento (in senso storico o hegeliano) dell'era informatica, quanto ad una sua ulteriore fase di sviluppo, che presuppone un fenomeno di (già avvenuta) assuefazione culturale alla dimensione digitale, divenuta ormai immanente all'esistenza umana (3).

Sembra addirittura che la tecnica moderna si sia elevata a (unico) soggetto della storia, e quindi ad attore delle relazioni economiche e sociali, mentre l'essere umano appare ridotto a "materia prima", e quindi degradato ad oggetto biologico del processo tecnologico (4).

(1) Ne evidenzia i rischi, da ultimo, D. FUSARO, *Golpe globale*, Milano, 2021, 209 ss.

(2) Sul punto, cfr. MANIACI - D'ARMINIO MONFORTE, *Eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione negoziale*, in *Corr. giur.*, 2020, 1373 ss.; ID., *Digital asset e problemi di diritto successorio*, in AA.VV., *Banche, intermediari e Fintech. I nuovi strumenti digitali in ambito finanziario*, a cura di Cassano - Di Ciommo - Rubino De Ritis, Milano, 2021, 332; D'ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, Pisa, 2020, 69.

(3) Come aveva già previsto, con premonitrice lungimiranza, chi ha avuto il merito di coniare l'espressione "post digitale" (NEGROPONTE, *Being digital*, London, 1995, 6: "Computing is not about computers any more. It is about living").

(4) Cfr. ANDERS, *L'uomo è antiquato. Considerazioni sull'anima nell'epoca della seconda rivoluzione industriale*, I, Torino, 2007, 4 e 99 ss. Cfr. anche BODEI, *Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine e l'intelligenza artificiale*, Bologna, 2019, 291, soprattutto per l'osservazione secondo cui il «pensiero umano, disincarnandosi, è emigrato nelle macchine e si è annidato in esse».

3. La rivoluzione digitale e il fenomeno successorio

Se è vero – come è vero – che la tecnologia investe, pervade e permea già diversi ambiti del diritto privato (e molti altri settori dell'esperienza giuridica), è altrettanto vero, però, che il diritto delle successioni è, fra tutti, quello che si è rivelato più resistente e refrattario al progresso tecnologico tuttora in corso.

Nonostante i beni digitali (5) siano divenuti un *asset* fondamentale del patrimonio ereditario e siano già (potenzialmente) utilizzabili le tecnologie informatiche per adattare all'ambiente digitale istituti di antica tradizione (quale il testamento (6)), il nostro attuale sistema giuridico non contempla il fenomeno della successione digitale (o nei rapporti digitali) *mortis causa*.

In ogni caso, il diritto si trova oggi a dover necessariamente fornire una risposta alla fondamentale domanda su come regolare il passaggio intergenerazionale non solo dell'eredità conosciuta dal mondo c.d. analogico (beni immobili, beni mobili, nonché beni immateriali, quali i crediti, le partecipazioni sociali, le posizioni contrattuali, i diritti connessi alle opere dell'ingegno), ma anche di quella che con una formula ellittica, brachilogica e meramente descrittiva si designa "eredità digitale" (7), la quale si presenta, come si vedrà fra poco, dal contenuto assai vario ed eterogeneo.

4. I beni digitali oggetto di successione

Prima di esaminare le ragioni ed argomentazioni che hanno portato i Tribunali di Bologna e di Roma e, prima ancora, il Tribunale di Milano (8), a condannare

(5) Per una nozione stipulativa, v. LEE, *Death and Lives Feeds: Privacy Protection in Fiduciary Access to Digital Assets*, in *Columbia Business Law Review*, 2015, 649: "Broadly defined, digital assets are anything someone owns in a digital file stored either on a device or elsewhere via contract with the owner (including everything online, or in the cloud)". Sul punto, v. comunque *infra*, par. 4.

(6) Tuttavia, le tecnologie informatiche potrebbero essere utilizzate e adattate alle disposizioni di ultima volontà a contenuto non patrimoniale, se si condivide l'opinione di chi (come V. BARBA, *Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 334) ritiene che queste ultime non siano soggette al formalismo testamentario. In generale, per la distinzione (rilevante ai fini della forma da adottare) fra testamento e atti atipici di ultima volontà, cfr. la dottrina menzionata da SPATUZZI, *Patrimoni digitali e vicenda successoria*, in *Notariato*, 2020, 405, nota 20.

(7) Sul carattere descrittivo della formula "eredità digitale", che quindi non appare corretta dal punto di vista tecnico-giuridico, v. ad es. NAVAS NAVARRO, *Herencia y protección de datos de personas fallecidas. a propósito del mal denominado "testamento digital"*, in *Rev. der. priv.*, 2020, 61, nota 8.

(8) Per un commento all'ordinanza del Tribunale di Milano, 10 febbraio 2021, v. MANIACI - D'ARMINIO MONFORTE, *La prima decisione italiana in tema di "eredità digitale": quale tutela post mortem dei dati personali?*, in *Corr. giur.*, 2021, 661 ss.; v. anche BONAVITA - STRINGHI, *La "morte digitale". Il caso di iCloud e dell'accesso ai dati del de cuius*, in questa *Rivista*, 2021, 267 ss.

Apple a fornire assistenza in favore dei ricorrenti nel recupero dei dati digitali del defunto custoditi all'interno dell'*account* dalla stessa messi a disposizione, è necessario soffermarsi sulla nozione di patrimonio ereditario digitale e, segnatamente, sugli elementi che lo compongono: i beni digitali, gli *account* (ossia i contratti sottesi al loro utilizzo) e le credenziali di accesso (*username*, *password*, ecc.).

Oggetto della devoluzione *mortis causa* sono tradizionalmente stati beni immobili, denaro, beni mobili, oltre che beni immateriali (tra cui i crediti) e beni materiali, con valore economico o meramente affettivo.

Con la rivoluzione digitale, tuttavia, il patrimonio personale è andato a comporsi di nuovi beni: i beni digitali. I beni digitali⁽⁹⁾ sono beni rappresentati in formato binario (ovverosia da una serie di 0 e 1), di cui si possiedono i relativi diritti di utilizzo, contenuti all'interno di un dispositivo di memorizzazione fisico (un *computer*, uno *smartphone*, una memoria *flash*, ecc.) o virtuale (ossia un *account*), normalmente protetti da credenziali di accesso⁽¹⁰⁾.

Dal punto di vista privatistico, anche i beni digitali possono essere considerati alla stregua di "cose" suscettibili di formare oggetto di diritti *ex art.* 810 c.c. (11).

Sono tali, ad esempio, le criptovalute (*Bitcoin*, *Litecoin*, ecc.), i collezionabili digitali (i c.d. *Bitmonds*), le opere d'arte digitali e gli *NFT* (*Non fungible token*) i documenti informatici di testo (*.doc*, *.pdf*, *.txt*, ecc.), le immagini (*.jpg*, *.jpeg*, *.bmp*, ecc.), i video (*.mp4*, *.avi*, ecc.), i programmi per elaboratore, gli *e-books*, la corrispondenza elettronica (*e-mail*), i beni compravenduti *on-line* e, in generale, qualsiasi "dato" che sia stato creato dal defunto o su cui lo stesso poteva vantare un diritto di proprietà esclusivo e assoluto, a prescindere dalla sua incorporazione (o incorporabilità) su un supporto di memorizzazione fisico o virtuale⁽¹²⁾.

(9) Si veda sul punto la nozione data dalla Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale"; in dottrina, MARINO, *La successione digitale*, in *Oss. dir. civ. e comm.*, 2018, 171.

(10) SERENA, *Eredità digitale*, in AA.Vv., *Identità ed eredità digitali, stato dell'arte e possibili soluzioni*, a cura di Pollicino - Lubello - Bassini, Roma, 2016, 113; D'ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, cit., 70; MANIACI - D'ARMINIO MONFORTE, *Digital asset e problemi di diritto successorio*, cit., 337.

(11) MASTROBERARDINO, *Il patrimonio digitale*, Napoli, 2019, 176; D'ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, cit., 40.

(12) Cfr. CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, in *Dir. inf.*, 2018, 75. Cfr. anche CARROL, *Digital Assets: A Clearer Definition, The digital Beyond* (disponibile in <http://www.thedigitalbeyond.com/2012/01/digital-assets-a-clearer-definition>), secondo cui l'espressione "beni digitali" "means, but is not limited to, files, including but not limited to, emails, documents, images, audio, video, and similar digital files which currently exists or may exist as technology develops or such comparable items as technology develops, stored on digital devices, including, but not limited to, desktops, laptops, tablets, periph-

I beni digitali devono essere distinti in base alla loro natura. La distinzione patrimoniale/non patrimoniale, sebbene non risulti idonea a rappresentare il fenomeno della successione digitale nella sua interezza e complessità, si rivela comunque utile per una prima classificazione dei beni digitali⁽¹³⁾.

I beni a contenuto non patrimoniale (o personale o familiare) sono tutti quei beni che sono considerati soltanto per la loro rispondenza a interessi individuali, familiari, affettivi o sociali⁽¹⁴⁾. Tali beni sono anch'essi oggetto di delazione successoria, seppur con alcune differenze e particolarità dipendenti dalla loro natura. Si menzionano, a titolo meramente esemplificativo: le memorie personali redatte su documento informatico di testo, i ritratti fotografici digitali, i documenti sanitari, i filmati di famiglia in formato digitale, i ricordi digitali in generale. Tra questi, sono ricomprese le corrispondenze via *e-mail* e, in generale, le conversazioni elettroniche private alle quali è connaturata un'esigenza di tutela della riservatezza che ne rende meno agevole l'acquisizione del possesso e la trasferibilità.

I beni a contenuto patrimoniale, invece, si caratterizzano per il loro valore economico intrinseco e per la correlata facoltà di utilizzazione economica che essi attribuiscono al titolare. Si pensi, ad esempio, alle criptovalute, alle opere d'arte digitali, ai programmi per elaboratore (*software*) scritti da un programmatore, alle fotografie digitali scattate da un fotografo professionista, ai progetti di un architetto disegnati attraverso programmi per la progettazione, agli studi relativi a invenzioni brevettabili⁽¹⁵⁾, ai video registrati o montati da un *filmmaker*, ai nomi a dominio (*domain name*), ai beni digitali acquistati *on-line*, alle opere dell'ingegno elaborate con strumenti digitali.

I beni digitali possono, nel contempo, essere qualificati (anche) come "dati personali", qualora siano costituiti da (o contengano) informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile (*ex art.* 4 Regolamento UE n. 2016/679 - c.d. "GDPR").

erals, storage devices, mobile telephones, smartphones, and any similar digital device which currently exists or may exist as technology develops or such comparable items as technology develops, regardless of the ownership of the physical device upon which the digital asset is stored".

(13) RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *Contr. e impr.*, 2019, 88; D'ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, cit., 70 ss.; ID., *La successione ereditaria nel patrimonio digitale*, in AA.Vv. *La circolazione della ricchezza nell'era digitale*, a cura di Cuocci - Lops - Motti, Pisa, 2021, 116 ss.

(14) MANIACI e D'ARMINIO MONFORTE, *Eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione negoziale*, cit., 1373; ID., *Digital asset e problemi di diritto successorio*, cit., 333.

(15) Cfr. GERBO, *Dell'eredità informatica e di altri idola ignaviae*, in *Vita not.*, 2015, 597.

Con il termine “*account*” si è soliti evocare quel sistema di riconoscimento dell’utente che gli permette di accedere ad un determinato servizio (16). L’*account*, dunque, non è tecnicamente un “bene digitale”, ma evoca una relazione contrattuale tra il fornitore del servizio della società dell’informazione e l’utente, in forza della quale quest’ultimo può usufruire di un servizio e di uno specifico ambiente virtuale (17), solitamente personalizzabile, avente determinati contenuti e singolari funzionalità. Vi è poi un’ulteriore caratteristica che contraddistingue gli *account* dai beni digitali: l’*account* è sempre di proprietà del fornitore e la sua fruizione è regolata dal contratto che l’utente sottoscrive elettronicamente registrandosi, contratto nel quale sono frequentemente inserite clausole che impediscono o limitano il subentro degli eredi e che prevedono la cancellazione di tutti i dati riferiti all’utente deceduto o comunque la loro incomunicabilità, con gravi conseguenze specialmente per gli *account* con valore patrimoniale.

Anche gli *account* possono avere un valore patrimoniale (diretto o indiretto), che può derivare loro dai servizi che offrono, come nel caso degli *account* di *exchange* di criptovalute, o dal loro contenuto, come nel caso di *account* di pagamento automatizzato (*PayPal*, ecc.) o per il *trading on-line* (*IQ Option*, *Markets*, ecc.), dai contratti di sponsorizzazione che lo corredano, dalle recensioni o valutazioni degli utenti (*Youtube*, *E-bay*, *Twitter*, *Instagram*, ecc.) o, semplicemente, dal valore acquisito per essere divenuto per gli utenti di una comunità un punto di riferimento (18) (si pensi, ad esempio, agli *account* social di personaggi famosi o dei c.d. *influencer*) (19).

Anche le credenziali non sono tecnicamente beni digitali (20), ma si rivelano comunque cruciali in ambito successorio, perché consentono sia la trasmissione *mortis causa* di qualsivoglia diritto (reale o personale) sul bene digitale o sul supporto ove è memorizzato (con modalità simili alla *traditio symbolica* romana), sia l’individuazione di beni digitali e, in particolare, degli *account* riconducibili al *de cuius* (*rectius*, i contratti sottoscritti elettronicamente per la fornitura del servizio legato all’*account*). Le credenziali, infatti, costituiscono la chiave “virtuale” di accesso al contenuto dalle medesime protetto e senza le quali quest’ultimo è destinato a rimanere segreto, ma

nel contempo costituiscono la modalità per l’identificazione di colui che accede ad un sistema protetto e/o che compie determinate operazioni e attività per via telematica.

5. I diritti riguardanti le persone decedute

Il Giudice felsineo e quello capitolino, dopo aver qualificato i beni digitali contenuti all’interno dell’*account* quali “dati personali”, l’*account cloud* quale “cassetta di sicurezza” e il servizio prestato da *Apple* quale “servizio della società dell’informazione” (ai sensi dell’art. 4 § 1 n. 25, del GDPR (21)), hanno individuato nell’art. 2-terdecies del D.Lgs. n. 196/2003 la fonte normativa applicabile al caso di specie e, trattandosi di una vertenza del tutto assimilabile a quella già affrontata e decisa dal Tribunale di Milano, si sono limitati a richiamare le motivazioni addotte dallo stesso.

Del resto, il primo comma dell’art. 2-terdecies, cit. si rivela l’unica disposizione destinata a regolare i “diritti riguardanti le persone decedute” (così, recita la rubrica), prevedendo che: “I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.

A differenza di quello meneghino, tuttavia, il Giudice felsineo e quello capitolino, accertata la qualità di eredi in capo ai ricorrenti, hanno individuato il titolo in forza del quale concedere la tutela d’urgenza richiesta in “ragioni familiari meritevoli di protezione” (ravvisate ora nell’esigenza di “poter colmare, almeno in parte, il senso di vuoto, le domande senza risposta e il dolore immenso causati dalla prematura e tragica scomparsa del proprio figlio” e di “di realizzare un progetto che ne mantenga vivo il ricordo e funga, ove possibile, da conforto ed aiuto per tutti coloro che a lui erano legati” ora “a rafforzare la memoria nel tempo vissuto ed a conservare tali immagini a beneficio delle figlie di tenere età”), nonché (seppure tale affermazione sia riferibile solo al Tribunale di Bologna) nell’“interesse proprio” dell’erede ad esercitare i diritti già spettanti al figlio.

6. Le condizioni per accedere ai dati personali del defunto

Il diritto di accesso ai dati personali non è mai stato contestato da *Apple*, che, dopo essersi costituita in giudizio,

(16) SERENA, *Eredità digitale*, cit., 113.

(17) V. BARBA, *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, Napoli, 2018, 285.

(18) G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell’era dei social network*, Torino, 2017, 113.

(19) D’ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, cit., 77.

(20) SERENA, *Eredità digitale*, cit., 113; BECHINI, *Il notaio digitale. Dalla firma alla blockchain*, Milano, 2019, 27; V. BARBA, *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, cit., 292.

(21) Ai sensi dell’art. 4 § 1 n. 25, del GDPR, si definisce “servizio della società dell’informazione”: “il servizio definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio”, ovvero “qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi” (ex art. 1, § 1, lett. b) Direttiva UE n. 2015/1535).

ha unicamente preteso dai ricorrenti il soddisfacimento di pre-requisiti non previsti dall'art. 15 del GDPR (22). La ragione di tale richiesta è da rinvenirsi nella circostanza, addotta da *Apple*, per cui entrambi i defunti non avevano mai conferito alcuna autorizzazione per consentire ad altri soggetti l'accesso al proprio *account* e una valutazione dell'Autorità giudiziaria finalizzata al contemperamento dell'interesse dei ricorrenti con quelli di tutela della riservatezza garantita ai propri utenti si rivelava, dunque, necessaria (tale ragione viene, peraltro, addotta dai Giudici a giustificazione della compensazione delle spese di lite).

La richiesta di *Apple*, a prescindere dall'esigenza di un vaglio circa la meritevolezza della richiesta di accesso ai dati personali, appare comunque illegittima, sia perché il Regolamento UE n. 2016/679 non si applica ai dati personali dei defunti (23), sia perché l'art. 15 di tale Regolamento (applicabile anche a tutti i titolari del trattamento che abbiano sede fuori dall'Unione Europea, ma che trattino dati di interessati che si trovano all'interno della UE ex art. 3, § 2, del Regolamento (24)) non subordina l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali ad alcuna condizione, salve le limitazioni previste dall'art. 15, § 3, del Regolamento ("Il diritto di ottenere una copia [...] non deve ledere i diritti e le libertà altrui"), nonché quelli di cui all'art. 2-undecies D.Lgs. n. 196/2003.

L'unica ragione ostativa all'accoglimento della richiesta di accesso ai dati personali avrebbe potuto essere rappresentata dalla dichiarazione scritta del defunto di voler vietare, ai sensi dell'art. 2-terdecies, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003 (25), l'esercizio di diritti di cui agli artt. da

15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679 ai soggetti di cui al comma 1.

Tale divieto, tuttavia, non risultava essere mai stato espresso da nessuno dei defunti, sicché, come ritenuto da entrambi i Giudici, nulla ostava a consentire l'accesso ai dati personali dei defunti contenuti nei rispettivi *account i-cloud*.

7. La successione negli *account* e il subentro nel contratto sotteso

Il Giudice capitolino, rispetto ai suoi 'predecessori', ha assunto una importante, seppur timida, posizione anche rispetto al contratto, unilateralmente predisposto da *Apple*, per la fruizione dell'*account*, opposto dalla azienda di Cupertino per giustificare il diniego (originario) all'accesso dei dati del defunto.

Il Tribunale di Roma ha affermato che le condizioni generali di contratto, contenenti clausole che non consentono la trasferibilità *mortis causa* del contratto o che dispongono l'estinzione dei diritti sull'*ID Apple* in caso di decesso del contraente, non essendo oggetto di una specifica approvazione (per iscritto), né adeguate a valorizzare l'autonomia delle scelte delle parti, non possono ostacolare il diritto degli eredi ad accedere ai dati del defunto.

La statuizione evidenzia come le problematiche relative all'accesso ai beni digitali riconducibili al *de cuius* siano strettamente connesse alla questione del subentro nel contratto.

Oggetto della successione digitale *mortis causa* non sono solamente i beni (materiali e digitali), bensì anche i rapporti contrattuali di cui era parte il defunto, salve eccezioni. Tra questi, devono (*rectius* dovrebbero) essere ricompresi quelli sottesi alla fruizione degli *account*.

Infatti, come anche già affermato dalla giurisprudenza tedesca (26), se si muove dal presupposto che i rapporti inerenti beni immateriali (dati, personali e non) sono parte del patrimonio del *de cuius* e come tali sono suscettibili di trasmissione ereditaria, non vi è ragione per escludere, in applicazione del principio di universalità della successione, che anche gli *account* per la fruizione di un *social network*, come ogni altra posizione contrattuale, siano oggetto di devoluzione e di acquisto *mortis causa* (27).

(22) In particolare, *Apple* pretendeva dalla ricorrente l'emissione di "un ordine del tribunale che specifichi: 1) Che il defunto era il proprietario di tutti gli *account* associati all'*ID Apple*; 2) Che il richiedente è l'amministratore o il rappresentante legale del patrimonio del defunto; 3) Che, in qualità di amministratore o rappresentante legale, il richiedente agisce come "agente" del defunto e la sua autorizzazione costituisce un 'consenso legittimo', secondo le definizioni date nell'*Electronic Communications Privacy Act*; 4) Che il tribunale ordina a *Apple* di fornire assistenza nel recupero dei dati personali dagli *account* del defunto, che potrebbero contenere anche informazioni o dati personali identificabili di terzi".

(23) Il considerando n. 27 del Regolamento UE n. 2016/679 prevede espressamente la sua non applicabilità ai dati personali delle persone defunte e demanda agli Stati membri la previsione di strumenti e norme relative al trattamento dei dati personali delle persone decedute.

(24) L'art. 3, § 2, del Regolamento UE n. 2016/679 prevede: "Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano: a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione".

(25) L'art. 2-terdecies, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003 prevede: "l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'inten-

tesato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata".

(26) BGH, 12 luglio 2018, n. 183/17, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 693.

(27) RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post mortale dei dati personali*, cit., 91; CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, cit., 79; MARINO, *La successione digitale*, cit., 180.

Conseguentemente, non vi è ragione per precludere agli eredi del defunto, quali successori nell'integralità dei rapporti attivi e passivi del *de cuius* (non quali legittimati *iure proprio* o su base fiduciaria) e, quindi, anche nel rapporto contrattuale atipico di *social network*, di ottenere l'accesso a quanto racchiuso nell'*account* (28).

Una siffatta conclusione si ricava, altresì, dalla presenza di clausole che prevedono espressamente non solo la cancellazione di tutti i dati dell'utente defunto, bensì anche clausole di intrasmissibilità del rapporto contrattuale, unilateralmente predisposte e derogatorie all'ordinaria disciplina (per consentire ai fornitori dei servizi della società dell'informazione di trattenere per sé i dati dei propri utenti defunti).

Tali clausole, giustificate ora in ragione della natura *intuitu personae* del rapporto con il defunto ora dall'esigenza di riservatezza e di tutela della *privacy* dello stesso, impediscono il subentro degli eredi nel contratto e, al contempo, l'accesso ai dati attraverso l'utilizzo dell'*account* (29).

Tuttavia, se è vero che, attraverso l'autonomia privata, le parti contraenti possono pattuire l'intrasmissibilità delle posizioni contrattuali (30) o l'attenuazione delle prestazioni legate al contratto (ad esempio, *Facebook* consente la trasformazione dell'*account* in "commemorativo"), è altrettanto vero che, quantomeno nella contrattazione di massa e a distanza, clausole di tal specie si rivelano spesso abusive.

Invero, le clausole di rinuncia che avvantaggiano unilateralmente una delle parti a sfavore dell'altra (come la clausola di intrasmissibilità del contratto, quelle di cancellazione dei dati, quella della legge applicabile o della giurisdizione competente), devono essere considerate nulle, quando sono frutto di un'asimmetria di potere contrattuale (come nel caso della contrattazione in rete, in cui non vi è, salva prova contraria, che grava sul professionista, una negoziazione del loro contenuto), e non prevedano un equilibrio giuridico (o normativo) tra le posizioni contrattuali (31).

Altrimenti, il diritto di accesso all'*account* da parte degli eredi sarebbe precluso e, nel contempo, il principio di universalità della successione sarebbe neutralizzato (32). In ogni caso, clausole di tal fatta, ancorché idonee ad impedire la successione nell'*account*, non potrebbero

comunque impedire la trasmissione di diritti già cristallizzati nel patrimonio del *de cuius* (quali, tra gli altri, il diritto di accesso ai dati personali), in quanto contrarie a norme e principi inderogabili in materia di tutela del consumatore e in materia successoria (33).

8. Profili processuali delle ordinanze in commento

Come detto, i ricorrenti hanno proposto un ricorso cautelare ex art. 669-bis e 700 c.p.c. per ottenere l'emanazione di un provvedimento d'urgenza idoneo ad assicurare, in via provvisoria, gli effetti e l'utilità pratica della decisione sul merito, sulla base del fondato timore che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo fosse minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile (34).

Il Giudice felsineo e quello capitolino, dopo aver ravvisato l'esistenza del requisito del *fumus boni iuris* nel diritto dell'erede ad acquisire la disponibilità di beni digitali ereditari e nelle "ragioni familiari meritevoli di protezione", nonché la sussistenza di un imminente pericolo di "distruzione" paventato da *Apple* in conseguenza dell'inattività dell'*account* (integrante il requisito del c.d. *periculum in mora*), hanno accolto il ricorso, condannando *Apple Distribution International LTD* a fornire assistenza ai ricorrenti nel recupero dei dati dagli *account* dei defunti, anche creando – come suggerito dal Giudice felsineo – un nuovo *account Apple ID* e trasferendo su questo i dati del defunto disponibili su *iCloud*, fornendo le relative *password* alla ricorrente, ovvero consegnando – come prospettato dal Giudice capitolino – le credenziali di accesso all'*account* intestato al defunto.

Si tratta, quindi, di una condanna ad un *facere* infungibile, che avrebbe potuto essere assistita, ove richiesta, da misure di coercizione indiretta, ai sensi dell'art. 614-bis c.c. (35).

(33) MARINO, *La successione digitale*, cit., 181-182.

(34) Un aspetto che non deve essere sottovalutato quando si tratti di beni digitali conservati negli *account* è il fattore temporale. La tempestività di intervento si rivela fondamentale, posto che gli archivi personali, oltre che per indecifrabilità delle credenziali di accesso, possono divenire inaccessibili per obsolescenza dei supporti fisici sui quali sono memorizzati o per incidenti informatici: sul punto, cfr. *amplius* ALLEGREZZA, *Il problema dell'eredità digitale nella trasmissione di archivi e biblioteche personali*, in *Biliothecae.it*, 10 (2021), 1, 352 ss.

(35) In questo senso, v. ad es. Trib. Messina, 7 luglio 2010, in *Corr. merito*, 2011, 42 ss., in relazione ad un caso in cui una società operante su *Ebay* si era vista sospendere, a tempo indeterminato, il proprio *account*, e aveva chiesto e ottenuto, ex art. 700 c.c., un ordine rivolto ad *Ebay*, di provvedere alla immediata riattivazione del proprio *account*. Va, peraltro, segnalato che una parte della dottrina processualista (CHIZZINI, in *AA.VV.*, *La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009*, Torino, 2009, sub art. 614-bis, 146) ritiene che i provvedimenti cautelari non siano qualificabili come provvedimenti di condanna ai sensi dell'art. 614-bis c.c., in quanto inidonei al giudicato.

(28) RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post mortale dei dati personali*, cit., 91.; BGH, 12 luglio 2018, n. 183/17, cit.

(29) CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, cit., 79.

(30) MARINO, *La successione digitale*, cit., 180.

(31) RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post mortale dei dati personali*, cit., 92.

(32) RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post mortale dei dati personali*, cit., 93.

9. Conclusioni

Con la rivoluzione digitale la vita quotidiana di ciascun individuo è radicalmente mutata: professionisti quali fotografi, architetti, scrittori e disegnatori creano spesso opere dell'ingegno digitali, i collezionisti vanno in cerca di oggetti digitali (tra i quali i *Bitmonds*), gli utenti della rete investono e pagano per il tramite di criptovalute (l'opera "*Everydays: The First 5000 Days*" del cripto-artista Mike Winkelmann, conosciuto come Beeple, è stata pagata in criptovalute, per un controvalore di circa 70 milioni di euro), gli artisti esprimono il proprio estro attraverso tecnologie informatiche e vendono copie digitali delle loro opere (gli *NFT* – *Non fungible token*), le gallerie d'arte espongono opere d'arte digitali (ad esempio, il *DART* – *Dynamic Art Museum* ha recentemente ospitato la mostra "2121" sulla *Cryptoart*) (36).

Nonostante sia indubbio il valore dei beni digitali, si registra tuttora la tendenza a preoccuparsi esclusivamente del destino giuridico *post mortem* dei beni "analogici". E la successione nel patrimonio digitale rimane, dunque, ancora un fenomeno poco esplorato.

Decisioni come quelle qui commentate contribuiscono, pertanto, a conferire dignità e importanza al fenomeno, reclamando una maggiore attenzione da parte del ceto dei giuristi (37).

(36) Sul tema, cfr. ANNUNZIATA - CONSO, *NFT. L'arte e il suo doppio. Non fungible token: l'importanza delle regole, oltre i confini dell'arte*, Milano, 2021.

(37) Che "il fenomeno della cosiddetta 'morte digitale' e, soprattutto, della gestione della sua eredità stia diventando argomento d'interesse centrale per gli studiosi dei più importanti fenomeni connessi alla società dell'informazione" attesta G. ZICCARDI, *La morte dell'utente, le politiche delle piattaforme e il rapporto tra il lutto e il digitale*, in AA.VV., *Tecnologia e Diritto*, II, *Informatica Giuridica*, a cura di Ziccardi - Perri, Milano, 2019, 204.

